

Consiglio di Stato - Adunanza Generale del 21 marzo 1996 - Gabinetto 59/96 - Sezione II n. 2957/95

Oggetto:

Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Schema di regolamento interministeriale di modifica del D.M. 5 settembre 1989, n.339.

Vista la relazione ministeriale n.5204105 del 14 novembre 1995;
visto il parere interlocutorio della seconda Sezione n.2957 del 14 febbraio 1996;
vista la nota ministeriale del 16 febbraio 1996;
esaminati gli atti ed udito il relatore.

Premesso:

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400¹, chiede il parere su uno schema di regolamento interministeriale, adottato di concerto con il Ministero delle Finanze, di modifica del D.M 5 settembre 1989, n.339², recante "Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste".

La modifica attiene all'art.9, comma 1, del D.M. n.339 del 1989, relativamente alla tassa portuale sulle merci dovuta per le operazioni di sbarco e imbarco nel porto franco di Trieste.

L'assenso del Ministero delle Finanze è stato espresso con nota 4304-DOG. 66/U.C.L. del 28 ottobre 1995.

L'art.3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69³, convertito con modificazione nella legge 13 maggio 1988, n.153, dispone l'emanazione di un decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle Finanze, al fine di disciplinare "le modalità di applicazione di tutte le tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto di Trieste (...) in esecuzione dei principi stabiliti dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947".

L'allegato VIII del trattato di pace, reso esecutivo con D.lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n.1430, concerne il porto franco di Trieste, la cui disciplina, per quanto qui interessa, si sostanzia nell'art.5, comma 2: "Le autorità del Territorio Libero (poi dello Stato Italiano) non percepiranno sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il Porto Franco né dazi doganali, né altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati".

Il porto franco risulta disciplinato dai decreti del Commissario Generale del Governo Italiano per il Territorio di Trieste n.29 del 19 gennaio 1955⁴ e n.53 del 23 dicembre 1959⁵.

Per definire le modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste, è stato adottato il D.M. 5 settembre 1989, n.339, esaminato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato che ha reso il parere 13 luglio 1989 n.58/89.

In particolare, l'art.9 del D.M. n.339 del 1989 disciplina la tassa portuale disponendo al comma 1 che "la tassa portuale sulle merci sbarcate e imbarcate nel porto franco di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82⁶, titolo II, capo III, e successive modifiche, si applica secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge".

L'art.7 della legge 6 agosto 1991, n.255⁷ ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un aumento del centocinquanta per cento delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.82.

Tale aumento della tassa portuale ha determinato la richiesta dell'Austria e della Germania di dare attuazione del trattato di pace di Parigi, in ordine alla libera circolazione delle merci nel porto franco di Trieste, con riscossione dei soli "diritti che rappresentano il corrispettivo dei servizi prestati".

La modifica dell'art.9 del D.M. n.339 del 1989, di cui allo schema di regolamento sottoposto all'esame, consente di determinare autonomamente la tassa portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, eliminando il rinvio alla disciplina generale.

Considerato:

Sul piano normativo, il potere regolamentare è previsto dall'art.3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge con modificazione, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.

¹ Legge 23 agosto 1988, n.400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (s.o. n.86 alla GU n.214 del 12.09.1988).

² DM 5 settembre 1989, n.339 "Regolamento concernente la definizione delle modalità di applicazione delle tasse e dei diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel porto franco di Trieste" [in raccolta].

³ DL 13 marzo 1988, n.69 conv. in legge 13 maggio 1988, n.153 "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti" [in raccolta].

⁴ Decreto commissariale del 19 gennaio 1955, n.29 sul Porto franco di Trieste [in raccolta].

⁵ Decreto commissariale 23 dicembre 1959, n.53 "Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste" [in raccolta].

⁶ Legge 9 febbraio 1963, n.82 "Revisione delle tasse e dei diritti marittimi" [in raccolta].

⁷ Legge 6 agosto 1991, n.255 "Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto" [in raccolta].

Nella fattispecie in esame referenti normativa primari sono le norme del D.Lgs. C.P.S. 28 novembre 1947, n.1430, costituente esecuzione del trattato di pace di Parigi.

In particolare:

- a) l'art.4, comma 2, impone alle autorità del Territorio Libero di non percepire sulle merci in importazione, in esportazione od in transito attraverso il porto franco "né dazi doganali, né altri gravami, che non siano in corrispettivo di servizi prestati";
- b) gli artt.9 e 10 legittimano le autorità del Territorio Libero a determinare e percepire i diritti portuali.

Sulla base del D.Lgs. C.P.S. n.1430 del 1947 risulta che sulle operazioni di sbarco e imbarco delle merci nel porto franco sono dovute le tasse portuali, quale corrispettivo dei servizi prestati.

Per converso, non sono ammissibili "dazi doganali o altri gravami", esclusi per effetto dell'accordo internazionale di pace.

Il testo attuale dell'art.9, comma 1, del D.M. n.339 del 1989, determinando il calcolo della tassa portuale con rinvio "alle vigenti disposizioni di legge", comporta l'applicazione dell'aumento disposto in generale dall'art.7, comma 1, della legge n.255 del 1991.

Peraltro, con tale disposizione si è determinata la trasformazione della natura giuridica della tassa portuale, che da semplice corrispettivo di servizi ha acquistato natura specificamente fiscale, essendo diretta a fronteggiare il fabbisogno finanziario necessario per l'adeguamento dei mezzi e dell'organico del corpo delle Capitanerie di porto (art.7, comma 2, in relazione all'art.8, comma 4, L. n.255/1991).

Ne deriva il contrasto con l'art.5 del D.Lgs. C.P.S. n.1430 del 1947, che - come si è detto - limita la tassa portuale, per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci nel porto franco, al mero "corrispettivo dei servizi prestati".

Pertanto la modifica dell'art.9 del D.M. n.339 del 1989 appare in linea con l'esigenza di garantire il pieno rispetto dell'art.5 del trattato di pace di Parigi.

Invero, sottraendo la determinazione della tassa portuale per il porto franco di Trieste al rinvio alle "disposizioni vigenti", si esclude l'applicazione dell'aumento disposto dall'art.7, comma 1, della legge n.255 del 1991.

Il Ministero referente, con nota del 19 febbraio 1996, ha precisato che l'importo della tassa portuale, definito per categorie di merci dallo schema di regolamento in esame, corrisponde alla misura vigente, in virtù di specifiche disposizioni normative (D.L. 2 ottobre 1981, n.546⁸, convertito nella legge 1°dicembre 1981, n.692), anteriormente all'aumento disposto con l'art.7 della legge n.255 del 1991.

Sul contenuto dello schema può esprimersi, pertanto, parere favorevole, mentre sul piano formale, si richiamano le disposizioni generali dettate con il D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092⁹ e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 14 marzo 1986, n.217¹⁰ e relative circolari esplicative.

In particolare:

- I mesi indicativi delle leggi devono essere citati in lettere;
- Nel preambolo dell'art.1 sostituire "il comma 1" con "l'articolo 9, comma 1, ...";

Negli alinea, sostituire "L. 30" ecc., con "lire 30" ecc.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni svolte in motivazione.

⁸ DL 2 ottobre 1981, n.546 conv. in legge 1°dicembre 1981, n.692 "Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali" (DL in GU n.272 del 03.10.1981; L in GU n.331 del 02.12.1981).

⁹ DPR 28 dicembre 1985, n.1092 "Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana" (s.o. alla GU n.123 del 29.05.1986).

¹⁰ DPR 14 marzo 1986, n.217 "Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana" (s.o. alla GU n.123 del 29.05.1986).